

# COMUNE DI GORIANO SICOLI (L'Aquila)

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.24

Data 30/07/2018

**Ogg.: Approvazione Convenzione per la ripartizione delle spese del costituendo Sportello decentrato ex UTR 7.**

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18.38 nella sala delle adunanze del COMUNE suddetto alla PRIMA convocazione in sessione **STRAORDINARIA** che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

1. Marganelli Rodolfo;
2. De Sanctis Massimiliano;
3. Merolli Paolo;
4. Di Clemente Bernardino;
5. De Sanctis Giuseppe;
6. Ferrini Antonio;
7. Trinetti Semmi; A
8. Sarra Fausto ; A
9. Tedeschi Francesco;
10. Petrella Michele;
- 11.

ASSEGNATI N. 11  
IN CARICA N. 10

PRESENTI N. 8  
ASSENTI N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Marganelli Rodolfo nella sua qualità di Presidente;

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio a termini del comma 4, lettera a), dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000;

La seduta è pubblica;

Prende la parola il Sindaco che illustra il punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art. 2, – bis, comma 22 del decreto legge n. 148 del 2017, convertito in legge n. 172 del 2018 ha disposto che *“Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. E' altresì soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee.*
- Che nella Convenzione approvata dal Comune di Goriano Sicoli, ex Comune capofila dell'ex UTR7 è previsto espressamente all'articolo 4, comma 1, che *“Gli Sportelli decentrati avranno sede presso i comuni capofila già sedi di UTR, nei locali forniti da ciascun comune che si assumono altresì l'onere di far fronte ai costi relativi alle utenze, manutenzione, pulizia dei locali e spese di gestione (materiale di cancelleria)”* mentre al comma 5 è previsto *“Per lo svolgimento di attività che richiedano spostamenti all'interno delle singole aree omogenee, presso i comuni già sedi di UTR, saranno messe a disposizione da parte di ciascun comune vetture con costi a carico delle amministrazioni comunali. Resta inteso che i comuni con maggiore difficoltà logistica e sprovvisti di vetture proprie USRC metterà a disposizione le proprie autovetture”*;

- Evidenziata l'importanza che riveste, ai fini del completamento in tempi brevi della ricostruzione post sisma, il permanere di una struttura sul territorio cui sia possibile affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici Territoriali soppressi;
- Che è evidente come il Comune di Goriano Sicoli non può accollarsi da solo le spese sopra indicate ma le stesse devono essere ripartite tra tutti i comuni già facenti parte dell'Ex UTR7;
- Che L'art. 15 della legge n. 241 del 1990 ove si prevede che: *“anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra evidenziato, provvedere alla stipula di una apposita convenzione al fine di contribuire in parti uguali alle spese così come sopra meglio individuate, sostenute dal comune di Goriano Sicoli, per garantire il funzionamento dello Sportello che sarà istituito in sostituzione dell'Ex UTR7, spese che saranno debitamente rendicontate dal comune di Goriano Sicoli.
- Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge, presenti e votanti n. 8 consiglieri

## **DELIBERA**

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- Di approvare la convenzione, composta di un unico articolo, per la ripartizione delle spese Sportello ex UTR7 presso il comune di Goriano Sicoli, come allegata al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale.
- Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione sopra indicata.
- Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime e palese, presenti e votanti n. 8 consiglieri ai sensi dell'articolo 134, comma 4. del decreto legislativo 267/2000.

# (Schema di) **CONVENZIONE**

## **PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL COSTITUENDO SPORTELLO DECENTRATO EX UTR 7.**

Previsto dall'art. 2 – bis, comma 22 del decreto legge n. 148 del 2017, convertito  
in legge n. 172 del 2018

nell'ambito delle  
**ATTIVITÀ RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 6 APRILE  
2009**

## **EX AREA OMOGENEA N. 7**

**TRA**  
**i Comuni di**  
**Bugnara**  
**Castel di Ieri**  
**Castelvecchio Subequo**  
**Collarmele**  
**Cocullo**  
**Gagliano Aterno**  
**Goriano Sicoli**

Rappresentati dai rispettivi Sindaci e di seguito nominati **Contraenti**,

### **PREMESSO che:**

- l'art. 2, – bis, comma 22 del decreto legge n. 148 del 2017, convertito in legge n. 172 del 2018 ha disposto che "Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. E' altresì soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono

*trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee.*

- Che nella Convenzione approvata dal Comune di Goriano Sicoli, ex Comune capofila dell'ex UTR7 è previsto espressamente all'articolo 4, comma 1, che *“Gli Sportelli decentrati avranno sede presso i comuni capofila già sedi di UTR, nei locali forniti da ciascun comune che si assumono altresì l'onere di far fronte ai costi relativi alle utenze, manutenzione, pulizia dei locali e spese di gestione (materiale di cancelleria)”* mentre al comma 5 è previsto *“Per lo svolgimento di attività che richiedano spostamenti all'interno delle singole aree omogenee, presso i comuni già sedi di UTR, saranno messe a disposizione da parte di ciascun comune vetture con costi a carico delle amministrazioni comunali. Resta inteso che i comuni con maggiore difficoltà logistica e sprovvisti di vetture proprie USRC metterà a disposizione le proprie autovetture”*;
- Evidenziata l'importanza che riveste, ai fini del completamento in tempi brevi della ricostruzione post sisma, il permanere di una struttura sul territorio cui sia possibile affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici Territoriali soppressi;

- Che è evidente come il Comune di Goriano Sicoli non può accollarsi da solo le spese sopra indicate ma le stesse devono essere ripartite tra tutti i comuni già facenti parte dell'Ex UTR7;

**Tutto ciò premesso, si concorda e si stipula quanto segue:**

**ART. 1**

**RIPARTIZIONE SPESE SPORTELLLO EX UTR7 PRESSO IL COMUNE DI GORIANO SICOLI**

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art2, – bis, comma 22 del decreto legge n. 148 del 2017, convertito in legge n. 172 del 2018, i Comuni sopra indicati si impegnano, per il periodo 01/08/2018 – 31/12/2018, con la possibilità di proroga, a contribuire in parti uguali alle spese così come sopra meglio individuate, sostenute dal comune di Goriano Sicoli, per garantire il funzionamento dello Sportello istituito in sostituzione dell'Ex UTR7, che saranno debitamente rendicontate dal comune di Goriano Sicoli.
- 2) La sede dello Sportello, è confermata presso il Comune di Goriano Sicoli, in via Claudia Valeria, (stabile ex O.N.M.I.)
- 3) La rendicontazione delle spese sostenute sarà prodotta dal comune di Goriano Sicoli, ad ogni singolo comune contraente al termine del periodo sopra indicato e dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

Letto, approvato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, lì \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**I Comuni Contraenti:**

Sindaco di

Bugnara\_\_\_\_\_

Sindaco di Castel di

Ieri\_\_\_\_\_

Sindaco di Castelvechio

Subequo\_\_\_\_\_

Sindaco di  
Cocullo\_\_\_\_\_

Sindaco di  
Collarmente\_\_\_\_\_

Sindaco di Gagliano  
Aterno\_\_\_\_\_

Sindaco di Goriano  
Sicoli\_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Presutti Cesidio

IL SINDACO  
Marganelli Rodolfo

---

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Il segretario comunale  
Presutti dott. Cesidio

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69);

Lì 31/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Presutti Cesidio)

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici \_\_\_\_\_ giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art 134 c. 3 del T.U. 267/2000)

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE